



## CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

<b>VERSIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>MOTIVO/RIFERIMENTO DELLE MODIFICHE</b>
1.0	01/11/2025	Approvazione
Cda		
Odv		

Fondazione Trianon Viviani  
ente soggetto al controllo e la vigilanza della Regione Campania  
piazza Vincenzo Calenda, 9 - 80139 Napoli  
codice fiscale 80015000633 | codice destinatario X2PH38J



## *Sommario*

<b>I. PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 1 Presentazione.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 3 Natura e Funzione del Codice .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4 Destinatari del Codice.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 5 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 6 Modalità di attuazione del Codice.....</b>	<b>10</b>
<b>II. ETICA.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 7 Principio di legalità.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 8 Imparzialità ed egualianza.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 9 Trasparenza .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 10 Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 11 Rispetto della normativa in materia di abusi di mercato .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 12 Lotta alla criminalità informatica .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 13 Tutela della Privacy.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 14 Rapporti con la concorrenza .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 15 Tutela e salvaguardia ambientale.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 16 Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 17 Rispetto delle normative doganali, tributarie e commerciali vigenti a livello nazionale, europeo e internazionale.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 18 Rispetto della normativa in tema di tutela del patrimonio culturale.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 19 Tutela degli animali e rispetto del benessere animale.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 20 Uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 21 Conflitti di interesse .....</b>	<b>25</b>
<b>III. GESTIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 22 Valorizzazione del personale .....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 23 Principio di Organizzazione gerarchica .....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 24 Tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro.....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 25 Selezione e reclutamento del personale .....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 26 Rapporti interpersonali.....</b>	<b>27</b>
<b>IV. RELAZIONI ESTERNE.....</b>	<b>29</b>



<b>Art. 27 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (P.A.)</b> .....	29
<b>Art. 28 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria</b> .....	30
<b>Art. 29 Rapporti con i consumatori</b> .....	31
<b>Art. 30 Rapporti con i fornitori</b> .....	32
<b>Art. 31 Rapporti con Sindacati e Associazioni</b> .....	32
<b>Art. 32 Regali ed altre utilità</b> .....	33
<b>Art. 33 Rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione</b> .....	34
<b>V. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA</b> .....	35
<b>Art. 34 Uso dei beni della fondazione</b> .....	35
<b>Art. 35 Gestione e amministrazione contabile</b> .....	36
<b>Art. 36 Controllo interno e rapporto con gli organi di controllo e vigilanza</b> .....	36
<b>Art. 37 Bilancio ed altre comunicazioni</b> .....	37
<b>Art. 38 Antiriciclaggio</b> .....	37
<b>Art. 39 Illeciti in materia economica, finanziaria e patrimoniale</b> .....	37
<b>Art. 40 Divieto di trasferimento fraudolento di valori</b> .....	38
<b>Art. 41 Divieto di impedire controlli</b> .....	38
<b>Art. 42 Divieto di aggiotaggio</b> .....	38
<b>Art. 43 Divieto di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b> .....	39
<b>Art. 44 Divieto di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori</b> .....	39
<b>Art. 45 Divieto di illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b> .....	39
<b>Art. 46 Divieto di formazione fittizia del patrimonio</b> .....	40
<b>Art. 47 Gestione dei finanziamenti pubblici</b> .....	40
<b>Art. 48 Principi di correttezza amministrativa, commerciale e finanziaria</b> .....	40
<b>VI. PRINCIPI ETICI PER I FORNITORI</b> .....	42
<b>Art. 49 Rispetto della legalità</b> .....	42
<b>Art. 50 Tutela del diritto della concorrenza</b> .....	43
<b>Art. 51 Conflitti di interesse</b> .....	43
<b>Art. 52 Rifiuto di qualsiasi atto di corruzione</b> .....	44
<b>Art. 53 Garantire la riservatezza.</b> .....	44
<b>VII. DIRITTO D'AUTORE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE</b> .....	46
<b>Art. 54 – Tutela del diritto d'autore nelle opere teatrali e musicali</b> .....	46



<b>Art. 55 – Tutela degli artisti interpreti ed esecutori .....</b>	47
<b>Art. 56 – Produzioni originali e commissioni artistiche.....</b>	47
<b>Art. 57 – Patrimonio artistico e archivi culturali.....</b>	48
<b>Art. 58 – Accessibilità culturale e diritti del pubblico .....</b>	48
<b>Art. 59 – Utilizzo di tecnologie digitali e streaming .....</b>	48
<b>Art. 60 – Collaborazioni artistiche e co-produzioni.....</b>	48
<b>Art. 61 – Tutela del patrimonio culturale immateriale napoletano .....</b>	49
<b>VIII. IL SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA.....</b>	50
<b>Art. 62 Raccordo con le norme di cui al d.lgs. 231/2001 e altre disposizioni applicabili .....</b>	50
<b>Art. 63 Organismo di Vigilanza (OdV) .....</b>	50



## I. PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Presentazione

La Fondazione Trianon Viviani è un'istituzione culturale di ampio respiro che, in maniera permanente, produce, promuove e amministra un articolato sistema di progetti.

La Fondazione è stata costituita il 4 ottobre 2019 dalla Regione Campania e dalla Città metropolitana al fine di «sviluppare, qualificare e divulgare l'arte e la cultura napoletana mediante la promozione, il sostegno e la gestione di attività teatrali, eventi, iniziative e progetti, nonché di siti e patrimoni turistico-culturali».

La Fondazione, ente a patrimonio interamente pubblico (Regione Campania e Città metropolitana di Napoli), soggetto alla direzione e al coordinamento della Regione Campania, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Lo Statuto della Fondazione prevede la possibilità di ingresso di altri soggetti nel Consiglio di amministrazione (aderenti). Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Assemblea allargata agli Aderenti, sentito il Comitato di indirizzo.



## Art. 2 Il Codice Etico e di Comportamento

Il Codice della Fondazione evidenzia l'insieme di valori, dei principi, e i comportamenti di riferimento, dei diritti e dei doveri più importanti rispetto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Fondazione.

L'adozione del presente Codice è espressione di un contesto organizzativo che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare al meglio le necessità e le aspettative dei nostri interlocutori, attraverso:

- il rafforzamento dei valori pubblici;
- la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
- l'interdizione di quei comportamenti in contrasto, non solo con i dettami normativi eventualmente rilevanti, ma anche con i valori e i principi che la Fondazione intende promuovere.

Il presente Codice è destinato ad essere uno strumento in continuo divenire, anche grazie al contributo che verrà da parte di coloro a cui è destinato.

## Art. 3 Natura e Funzione del Codice

Il Codice è un documento ufficiale della Fondazione, approvato dal Consiglio di amministrazione, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui la Fondazione si rispecchia e definisce l'etica di impresa cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.

Nel curare l'osservanza dei principi valoriali fissati nel Codice Etico, la Fondazione persegue le seguenti finalità:

- garantire la gestione equa, trasparente ed efficace delle transazioni commerciali, economiche e finanziarie;
- evitare e prevenire il compimento di atti illeciti o irresponsabili, nonché di pratiche commerciali scorrette da parte di coloro che operano in nome e per conto della Fondazione;



- valorizzare e salvaguardare l'immagine e la reputazione della Fondazione, favorendo la creazione e il mantenimento di un clima di fiducia con i rispettivi portatori di interesse, interni ed esterni.
- favorire una gestione ed organizzazione, ispirata ai principi di efficacia e di efficienza, così da poter ottenere il miglior risultato in termini di output, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
- dare concreta attuazione ai precetti espressi dalla Costituzione, dalle Leggi e dalla normativa di settore, con peculiare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Unitamente all'attuazione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reato, elaborato dalla Fondazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, l'osservanza del Codice persegue, infine, la politica di prevenzione e contrasto della commissione, anche indiretta, delle tipologie di reati-presupposto previste dalla norma citata, compiuti o tentati nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione, da parte dei soggetti operanti in posizione "apicale" o subordinata (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001).

#### **Art. 4 Destinatari del Codice**

Sono destinatari del presente Codice:

- gli Organi di amministrazione e controllo (membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo, Direttore Artistico, membri del Collegio dei revisori, Membri dell'Organismo di Vigilanza, procuratori ed eventuali altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza);
- il Personale delle Fondazione, (impiegati, operai, collaboratori esterni) formalmente inquadrato in organico sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia con rapporti di lavoro autonomi;
- i Consulenti e i fornitori di servizi (anche professionali) non in organico;
- i Terzi che, sebbene non svolgano attività in nome o per conto delle Fondazione, instaurino uno stabile e continuativo rapporto con essa (ad esempio, i fornitori e i clienti abituali della Fondazione).



Tutti i destinatari, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie attività e compiti nell’ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel Codice. È dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.

I destinatari del presente Codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l’adempimento dei propri compiti e doveri ed esercitano le proprie prerogative unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti

A fronte di ciò la Fondazione si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscono l’applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice stesso.

I destinatari del Codice hanno l’obbligo di osservarne le disposizioni sia all’interno che all’esterno della Fondazione e in nessun caso, l’intenzione di agire nell’interesse e/o a vantaggio della Fondazione, giustifica il compimento di azioni, omissioni o comportamenti contrari ai principi e ai valori sanciti dal Codice.

La Fondazione promuove la diffusione del proprio Codice e di Comportamento anche presso i soggetti terzi con i quali sono intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità ed i contenuti di tali rapporti. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto di incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi eventualmente affidati in diretta collaborazione con le autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrice di lavori beni o servizi che realizzino opere in favore della Fondazione

In particolare:

- gli Organi di amministrazione, nello svolgimento delle rispettive funzioni e nel determinare e fissare le strategie e gli obiettivi aziendali, si ispirano ai principi del



Codice e devono impegnarsi all'effettiva applicazione dello stesso sia all'interno che all'esterno della Fondazione;

- i dipendenti si impegnano a adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Codice, al rispetto alle direttive impartite dai propri superiori e all'osservanza delle obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile.
- i collaboratori esterni (consulenti, fornitori abituali, etc.) sono vincolati alle previsioni del Codice previo inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservarne le disposizioni; con la medesima clausola, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di violazione delle disposizioni del Codice da parte dei suddetti soggetti.

## **Art. 5 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice**

La Fondazione riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali descritti nel presente Codice, anche in chiave di prevenzione dei reati d'impresa, con particolare riferimento ai reati produttivi di responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001. La violazione dei principi fissati nel presente Codice lede il rapporto di fiducia tra la Fondazione ed il trasgressore e viene perseguita, con tempestività ed immediatezza, attraverso procedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale delle condotte assunte e/o dall'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un'ipotesi di reato. In particolare, l'osservanza del Codice costituisce parte integrante del mandato conferito agli Organi di amministrazione - che sono passibili di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'inosservanza – nonché delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 (*Diligenza del prestatore di lavoro*), 2105 (*obbligo di fedeltà*) e 2106 (*sanzioni disciplinari*) del Codice Civile. Pertanto, ogni violazione al presente Codice commessa dal personale, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività dell'infrazione o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili, nonché della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.



Relativamente agli Organi di amministrazione e controllo della Fondazione, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività dell'infrazione o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa o all'esclusione. Anche per tutti gli altri destinatari del Codice, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi.

#### **Art. 6 Modalità di attuazione del Codice**

L'attuazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali di ciascuno dei Destinatari. Questi, una volta informati, non potranno invocare a giustificazione del proprio inadempimento, la mancanza di conoscenza del Codice o l'aver ricevuto istruzioni contrarie da qualsivoglia livello gerarchico della Fondazione di appartenenza. Le linee di condotta stabilite nel presente Codice prevalgono rispetto ad eventuali istruzioni contrarie impartite dall'organizzazione gerarchica interna.

La Fondazione si impegna a garantire l'effettiva conoscenza tra i Destinatari del Codice mediante apposite attività di comunicazione, nonché ad attivare un piano di formazione periodica sulle tematiche relative al presente Codice.

Il Codice è visibile da parte del pubblico sul sito web <https://www.teatrotrianon.org/>.

L'organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Codice tra tutti i Destinatari è l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, che ne cura anche l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Fondazione ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell'attività. Ciascuna posizione aziendale è responsabile dell'applicazione del Codice nell'ambito delle aree di propria competenza.

I Destinatari del presente Codice possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all'Organismo di Vigilanza anche mediante la procedura di whistleblowing, che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in



buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.



## II. ETICA

### Art. 7 Principio di legalità

La Fondazione esercita le proprie attività nel pieno rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, dei regolamenti, degli usi e delle prassi commerciali ed in generale di tutte le normative ad essa applicabili, sia nazionali che internazionali. Su tutti i Destinatari del Codice incombe l'obbligo non solo di conoscere, ma anche di rispettare le norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie attività, tenendo ben presente che in nessun caso è tollerato il perseguitamento di un interesse della Fondazione in violazione delle norme di legge e delle altre sopra elencate.

In questo contesto, assume rilevanza anche il rispetto di principi di correttezza e deontologia professionale, in quanto la Fondazione favorisce la cooperazione tra le persone coinvolte a qualsiasi titolo in un medesimo gruppo di lavoro, nel rispetto delle leggi vigenti e in conformità alle regole del presente Codice e non ammette alcun comportamento o azione contrari alla normativa deontologica.

Il personale della Fondazione deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con altri componenti della Fondazione, evitando di perseguire scopi illeciti od illegittimi, ovvero di realizzare situazioni di conflitto di interessi, in vista di un indebito vantaggio, proprio o di terzi.

In nessun caso, l'interesse o il vantaggio della Fondazione possono giustificare un comportamento disonesto.

Nella predisposizione dei contratti, sia con i clienti che con i fornitori e collaboratori esterni, la Fondazione si impegna a inserire condizioni e clausole, trasparenti e chiare, rispettando il principio di pariteticità delle parti.

Nei rapporti con i terzi, ivi comprese le altre pubbliche amministrazioni, la Fondazione presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

A tal fine, la Fondazione ispira la propria attività amministrativa, autorizzativa, di controllo e gestionale a procedure condivise.



Nel corso delle trattative con i terzi, la Fondazione si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere a titolo personale i dipendenti di terzi, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Qualora la Fondazione si avvalga di un consulente esterno per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti o i collaboratori della Fondazione. Inoltre, la scelta di detti consulenti verrà operata sulla base di criteri di cui al Regolamento interno e nel rispetto dei principi di professionalità e correttezza, escludendo chiunque abbia con la Pubblica Amministrazione vincoli di stretta parentela o rapporti organici o di dipendenza, anche indirettamente o per interposta persona.

## **Art. 8 Imparzialità ed egualianza**

La Fondazione s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con eventuali enti controllati e collegati e con i suoi interlocutori.

Inoltre, la Fondazione è intenta a sviluppare lo spirito di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

A tal fine, si impegna, nel processo di gestione del personale:

- a garantire comportamenti equi e giusti, nei confronti di tutti i lavoratori;
- a selezionare e collocare nell'organigramma il personale basandosi esclusivamente sulle loro qualità lavorative, adottando criteri che tengano conto del merito, delle pregresse esperienze di lavoro, dei titoli e delle qualifiche conseguite, senza alcuna discriminazione.



## **Art. 9 Trasparenza**

Nello svolgimento di tutte le sue attività, la Fondazione si impegna, sia all'interno che all'esterno, a rispettare i seguenti principi:

- fornire informazioni, comunicazioni ed istruzioni sia dal punto di vista economico e finanziario, che giuridico, etico e sociale, precise, chiare, vere e corrette;
- assicurare la tracciabilità di ogni singola operazione aziendale, tramite l'adozione di procedure che garantiscano la corretta registrazione, rilevazione e conservazione della relativa documentazione;
- ispirare l'attività aziendale ad un preciso criterio di imputabilità dei processi produttivi svolti;
- controllare che tutti i contratti con soggetti sia interni che esterni, siano inserite clausole sempre comprensibili, chiare e corrette.

## **Art. 10 Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore**

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle direttive e linee-guida del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, la Fondazione si impegna a non assumere comportamenti, né sottoscrivere accordi con altri enti che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato.

La Fondazione impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Fondazione al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio.

Con particolare riferimento alla materia del diritto d'autore, la Fondazione salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui.



È contraria alle politiche aziendali la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore e, in particolare, le restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i fornitori di software ed è vietato l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

### **Art. 11 Rispetto della normativa in materia di abusi di mercato**

È fatto divieto a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, di:

- 1) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di talune delle operazioni suddette.

È inoltre vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### **Art. 12 Lotta alla criminalità informatica**

La strumentazione informatica della Fondazione deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche procedure interne.

È pertanto vietato e del tutto estraneo alla Fondazione un utilizzo non corretto degli strumenti informatici della Fondazione dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo



Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

### **Art. 13 Tutela della Privacy**

La Fondazione assicura il pieno rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e del successivo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha introdotto disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale italiana alle disposizioni del c.d. GDPR - General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679), con particolare riguardo ai dati sensibili attinenti alla sfera privata, le opinioni politiche e personali, l'orientamento affettivo e sessuale di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di tutti i soggetti che stabiliscono relazioni con l'azienda.

La Fondazione assicura, altresì, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dalla gestione dei rapporti esterni (clienti, fornitori, etc.) e pone in essere le azioni necessarie per evitare che venga fatto uso di informazioni confidenziali allo scopo di acquisire vantaggi competitivi. A tal fine, ogni dipendente dovrà acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni e conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza e/o visione.

La Fondazione si impegna in particolare a non utilizzare a scopo commerciale i dati anagrafici riferibili al consumatore necessari al completamento della transazione in atto sui propri siti per il commercio elettronico. La Fondazione si impegna parimenti al rispetto dei dati personali acquisiti in occasione di accessi ai servizi telematici, anche se non portano alla conclusione di un contratto. Eventuali altri dati utili allo svolgimento della propria attività possono essere acquisiti, registrati ed utilizzati purché con esplicito consenso dell'interessato. La Fondazione si impegna a soddisfare le seguenti richieste personali del consumatore che fornisca sufficienti elementi di identificazione: di ricevere tutti i dati che lo



riguardano redatti in modo comprensibile e conoscere lo scopo per il quale sono registrati; di apportare correzioni ai dati riscontrati errati o incompleti, senza alcun addebito al consumatore; di escludere il proprio nome da ogni invio di offerte dell'Azienda (Servizio preferenza consumatori). La Fondazione si impegna a custodire convenientemente i dati dei propri archivi, a mantenerli adeguatamente aggiornati e ad utilizzarli in conformità a questo Codice e della normativa vigente. Si impegna altresì a proteggere con mezzi idonei i propri archivi contro distruzione, indebiti accessi, manipolazioni e diffusioni non autorizzate. La Fondazione si impegna a non cedere a terzi i dati in suo possesso salvo espressa autorizzazione degli interessati.

#### **Art. 14 Rapporti con la concorrenza**

La Fondazione, gli organi di amministrazione e controllo, e quindi i suoi dipendenti sono impegnati nella massima osservanza delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione.

Nessuno può essere coinvolto in iniziative o in contatti con concorrenti (accordi a mantenere prezzi fissi, accordi su prezzi o quantità, suddivisione delle quote di mercato, etc.), che possono apparire come intese restrittive o violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato. Inoltre, non devono essere divulgate a concorrenti informazioni ritenute confidenziali, sensibili o riservate o coperte da segreto professionale. Allo stesso modo, non devono essere comunicati a terzi dati sensibili riguardanti i concorrenti.

Eventuali infrazioni possono causare conseguenze negative molto gravi, anche economiche e reputazionali alla Fondazione, così come a titolo di responsabilità individuale a carico del singolo, in base alla normativa vigente.

#### **Art. 15 Tutela e salvaguardia ambientale**

La Fondazione si impegna a realizzare politiche per la tutela e salvaguardia ambientale nel rispetto di tutti i requisiti delle norme di riferimento, delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia.

La Fondazione orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra il perseguitamento dei propri fini aziendali e la normativa relativa alle tutele ambientali.



La Fondazione si impegna ad operare in ogni situazione nel pieno rispetto delle normative che regolano la materia e a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dell'impiego di tecnologie adeguate.

La Fondazione favorisce l'adesione e l'attiva partecipazione di tutto il personale agli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

La Fondazione favorisce scelte ed investimenti funzionali a:

- gestire le risorse energetiche in modo sostenibile, valorizzandone l'uso e riducendo gli sprechi;
- mettere in atto misure e azioni per la prevenzione dell'inquinamento ambientale;
- ridurre la produzione di rifiuti con incremento delle attività di recupero in luogo dello smaltimento, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti.

Pertanto, ai destinatari del presente Codice è fatto divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti e delle sostanze lesive all'ozono stratosferico;
- condurre l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- falsificare / alterare, e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritieri sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, anche con riferimento al SISTRI – Area Movimentazione;



- effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti;
- impedire l'accesso agli insediamenti di soggetti incaricati del controllo.

## **Art. 16 Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata**

La Fondazione riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato.

È pertanto vietato e del tutto estraneo qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi.

Ogni Destinatario del presente Codice che, nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connessa ai reati transnazionali e di criminalità organizzata sopra indicati, di aiuto o finanziamento a tali attività o comunque di eversione dell'ordine democratico deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza.

## **Art. 17 Rispetto delle normative doganali, tributarie e commerciali vigenti a livello nazionale, europeo e internazionale**

Alla Fondazione e a tutti i Destinatari è fatto divieto di divieto assoluto di:

- eludere, in qualsiasi forma, i controlli doganali o le disposizioni in materia di import-export.
- falsificare documenti di trasporto, certificazioni di origine o fatture.



- effettuare transazioni con controparti non verificate o provenienti da Paesi ad alto rischio di irregolarità doganali.

Vi è l'obbligo di presentare dichiarazioni doganali complete, accurate e veritieri.

Tutte le merci in ingresso o uscita devono essere accompagnate dalla documentazione richiesta dalle normative vigenti.

Vi è l'obbligo di effettuare una continua verifica della legittimità delle merci acquistate o vendute, con particolare attenzione all'origine e alla documentazione di accompagnamento. Tutte le operazioni di importazione ed esportazione devono essere tracciabili e documentate in modo trasparente e accessibile per eventuali controlli.

Occorre conseguire una archiviazione sistematica e puntuale della documentazione doganale per il periodo previsto dalla legge.

#### **Art. 18 Rispetto della normativa in tema di tutela del patrimonio culturale**

La Fondazione opera per lo svolgimento di funzioni collegate al perseguitamento delle politiche culturali regionali nel capo delle arti dello spettacolo.

Le politiche perseguitate dalla Fondazione sono ispirate alla valorizzazione dell'offerta culturale sul territorio regionale al fine di realizzare un turismo culturale diffuso. Ciò avviene implementando i progetti affidati dal costituente Regione Campania nonché promuovendo iniziative volte anche a valorizzare luoghi di valore storico artistico archeologico ed ambientale del territorio individuando, altresì, nuovi ed inediti luoghi da destinare alla cultura.

Alla Fondazione e a tutti i Destinatari è fatto divieto di divieto assoluto di:

- impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire beni culturali presenti e/o rinvenuti e provenienti da delitto non colposo, o comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;



- elaborare una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale;
- alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale;
- alienare un bene avente carattere artistico-culturale;
- trasferire all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale;
- deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali;
- compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale;
- compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza Artistico culturale.

La Fondazione si impegna a:

- nel caso in cui la Fondazione intenda svolgere dei lavori di ristrutturazione delle sedi, verificare che non siano interessati da vincoli in quanto beni culturali o paesaggistici;
- verificare se tra i beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione ovvero da questa occupati a titolo di locazione/concessione etc. ve ne siano taluni che siano stati raggiunti da una dichiarazione di notevole interesse;
- detenere un inventario dei beni culturali presenti nel proprio patrimonio con la previsione di uno scadenziario specifico per le comunicazioni e gli obblighi imposti dal Ministero (ad es. Comunicazioni per la cessione dei beni, termini per le esportazioni temporanee, etc.).
- prima di effettuare acquisti di beni culturali, qualificare il fornitore/l'eventuale intermediario nell'acquisto;
- ove l'acquisto provenga dall'estero, verificare che siano state rispettate le norme locali in materia di esportazione dei beni culturali;
- prima di compiere un acquisto di beni culturali, svolgere accurata due diligence richiedendo e analizzando la documentazione sulla provenienza del bene, le autorizzazioni in uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, le qualità delle parti coinvolte nella compravendita; consultare i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni altra informazione pertinente;
- acquistare solamente beni culturali dotati del certificato di autenticità, ove applicabile;



- evitare in ogni caso acquisti di opere ad un prezzo sproporzionato o a condizioni anomale rispetto a quello di mercato.

#### **Art. 19 Tutela degli animali e rispetto del benessere animale**

La Fondazione riconosce il valore intrinseco degli animali come esseri senzienti e si impegna a garantire il massimo rispetto per il loro benessere in ogni attività che possa coinvolgerli, direttamente o indirettamente, in conformità alla normativa nazionale e internazionale e con particolare riferimento ai delitti contro gli animali previsti dalla Legge 82/2025.

Principi fondamentali:

La Fondazione adotta i seguenti principi nella gestione di eventuali attività che coinvolgano animali:

- Rispetto della dignità animale: rifiuto di qualsiasi forma di maltrattamento, uccisione, abbandono o detenzione incompatibile con la natura degli animali, riconoscendone la capacità di provare sofferenza fisica e psicologica.
- Prevenzione della crudeltà: divieto assoluto di porre in essere condotte che causino lesioni, sevizie o sofferenze agli animali, sia nell'ambito delle attività produttive sia in qualsiasi altro contesto riconducibile all'operatività della Fondazione.
- Legalità e tracciabilità: obbligo di svolgere tutte le attività che coinvolgono animali nel pieno rispetto delle autorizzazioni previste dalla legge, con particolare attenzione alla tracciabilità dei processi e alla documentazione delle condizioni di detenzione, trasporto e utilizzo.
- Responsabilità della filiera: estensione dell'impegno di tutela animale a fornitori, partner commerciali e terze parti coinvolte nella catena di fornitura, richiedendo il medesimo livello di rispetto degli standard etici e normativi.

Divieti specifici:

È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del presente Codice di:

- commettere o concorrere in atti di maltrattamento, uccisione, detenzione incompatibile con la natura animale o abbandono di animali;
- organizzare, promuovere o partecipare a combattimenti tra animali o manifestazioni vietate dalla legge;



- commercializzare, detenere o utilizzare animali in violazione delle normative CITES o di altre convenzioni internazionali;
- impiegare animali in attività di sperimentazione o ricerca in assenza delle necessarie autorizzazioni o in violazione dei protocolli di benessere animale;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti che violino le norme a tutela degli animali.

Tutti i dipendenti, collaboratori e organi di amministrazione e controllo sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione o sospetto di violazione dei principi contenuti nel presente articolo, salvi gli obblighi di legge.

## **Art. 20 Uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale**

La Fondazione riconosce le opportunità offerte dalle tecnologie di intelligenza artificiale nel campo culturale e si impegna a utilizzarle in modo etico, trasparente e conforme alla legge, prevenendo qualsiasi utilizzo illecito o lesivo di diritti fondamentali, in conformità ai reati previsti dalla Legge 132/2025 in materia di intelligenza artificiale.

La Fondazione adotta i seguenti principi nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale:

- Legalità e conformità normativa: ogni sistema, applicazione o servizio basato su intelligenza artificiale deve essere sviluppato, implementato e utilizzato nel rigoroso rispetto della normativa vigente, incluse le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, proprietà intellettuale, sicurezza informatica e normativa settoriale.
- Trasparenza e responsabilità: garanzia della tracciabilità delle decisioni algoritmiche e dell'identificabilità dei soggetti responsabili dello sviluppo, implementazione e controllo dei sistemi di IA, assicurando che sia sempre possibile verificare la logica sottostante alle decisioni automatizzate.
- Tutela della dignità umana: divieto di utilizzo di sistemi di IA per finalità discriminatorie, manipulatorie o lesive dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla dignità, all'autodeterminazione e alla privacy degli individui.



- Sicurezza e protezione: obbligo di progettare e gestire tutti i sistemi di IA secondo standard di sicurezza adeguati a prevenire utilizzi impropri, accessi non autorizzati, manipolazioni o effetti dannosi per persone, beni o sistemi informatici.
- Supervisione umana: le decisioni critiche che impattano su diritti fondamentali, sicurezza o interessi rilevanti devono sempre prevedere un controllo umano significativo, escludendo l'automazione completa in assenza di supervisione qualificata.

È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del presente Codice di:

- sviluppare, utilizzare o commercializzare sistemi di IA finalizzati alla commissione di reati o all'elusione di controlli normativi;
- impiegare tecnologie di IA per generare o diffondere contenuti deepfake, informazioni false o fuorvianti idonee a ledere la reputazione altrui o a manipolare processi decisionali;
- utilizzare sistemi di IA per violare diritti di proprietà intellettuale, appropriarsi illecitamente di dati o aggirare misure di sicurezza informatica;
- implementare sistemi di profilazione, riconoscimento biometrico o sorveglianza automatizzata in violazione delle normative sulla privacy o in modalità discriminatorie;
- immettere sul mercato o mettere in servizio sistemi di IA ad alto rischio in assenza delle necessarie valutazioni di conformità, certificazioni e documentazione tecnica previste dalla legge;
- utilizzare sistemi di IA in modo da ledere i diritti d'autore o la proprietà intellettuale di opere artistiche, culturali o creative.

La Fondazione promuove la formazione continua del personale sui rischi e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale, assicurando la competenza necessaria per un utilizzo consapevole e responsabile di tali tecnologie. Ogni violazione o sospetto di violazione deve essere immediatamente segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le procedure del sistema whistleblowing aziendale, salvi gli obblighi di legge.



## **Art. 21 Conflitti di interesse**

I conflitti di interesse che coinvolgono i Destinatari del presente Codice, siano essi “reali”, ossia effettivi, o “potenziali”, ossia possibili ma non attuali, devono essere resi noti alla Fondazione attraverso una dichiarazione sottoscritta, da compilarsi immediatamente, non appena se ne ravvisi l’esistenza. Sono fatte salve le norme codistiche vigenti.

In linea di massima esiste un conflitto di interessi quando il perseguitamento dell’interesse della Fondazione da parte di un soggetto a ciò preposto (amministratore, dipendente, collaboratore, ...) configge con uno o più interessi personali, facenti capo al medesimo, di modo che non è possibile adottare un comportamento che consenta di soddisfare contemporaneamente l’interesse personale e quello della Fondazione.



### III. GESTIONE DEL PERSONALE

#### Art. 22 Valorizzazione del personale

La Fondazione riconosce nel capitale umano un fattore di fondamentale importanza nello sviluppo dell'attività aziendale, da valorizzare secondo le effettive potenzialità del singolo. Nel rispetto delle norme di legge a tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore, la Fondazione assicura al proprio personale condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Fondazione si impegna ad adottare comportamenti orientati, in via generale, al rispetto dei diritti dei lavoratori ed in particolare a:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare;
- non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato";
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori a aderire alle Organizzazioni Sindacali;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l'orario di lavoro alle leggi e agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il CCNL.

#### Art. 23 Principio di Organizzazione gerarchica

La Fondazione si conforma al principio secondo cui ogni singola persona, sulla base del proprio livello di collocazione nell'organigramma aziendale, è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni. In tal modo, il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sulle attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati, del cui operato risponderà in base alla legge.



## **Art. 24 Tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro**

La Fondazione promuove ogni azione diretta a far sì che non si presentino rischi significativi per la salute e sicurezza sul lavoro, impegnandosi ad una verifica periodica delle fonti di rischio potenziali ed alla loro neutralizzazione.

Fermo che è vietato fumare in tutti gli ambienti di lavoro e che le violazioni verranno sanzionate secondo le normative applicabili, la Fondazione tiene particolarmente alla salute dei propri dipendenti e collaboratori per cui favorisce i comportamenti sani e di tutela del diritto alla salute.

## **Art. 25 Selezione e reclutamento del personale**

La Fondazione seleziona e assume il personale adottando adeguate procedure tali da garantire pari opportunità evitando favoritismi, nepotismi, discriminazioni e/o clientelismo. Il personale è assunto con regolare contratto; non sono ammesse forme di contratto irregolari, né sfruttamenti di altre forme di collaborazione. Il personale dovrà ricevere chiare informazioni relative a:

- Funzioni e mansioni;
- Retribuzioni e contribuzioni come da Contratto Collettivo Nazionale;
- Procedure di prevenzione di eventuali rischi per la salute.

Occorrerà verificare alla costituzione del rapporto di lavoro che il personale abbia correttamente recepito e compreso le informazioni.

La Fondazione non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i di lui parenti e affini entro il quarto grado, ovvero ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione.

## **Art. 26 Rapporti interpersonali**

La Fondazione richiede, nei rapporti interpersonali tra dipendenti e/o collaboratori esterni un comportamento improntato ai criteri di lealtà, rispetto, fiducia e collaborazione reciproca.



Nell'ambito di tale cultura aziendale, la Fondazione s'impegna alla condivisione con il personale dipendenti delle difficoltà legate alle peculiarità delle dinamiche produttive, anche nell'ottica delle possibilità di sviluppo e favorisce forme di collaborazione ed affiancamento tra neo-assunti e dipendenti di maggiore esperienza.



## IV. RELAZIONI ESTERNE

### Art. 27 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (P.A.)

I rapporti della Fondazione con pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, impiegati pubblici sono improntati alla massima trasparenza, lealtà e correttezza.

In particolare, sono vietati favoreggiamenti, pressioni o altre forme di privilegio da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, nella gestione dei rapporti con la P.A. per indurla ad assumere posizioni o decisioni a lei favorevoli in modo illecito e contrario ai principi del presente Codice o comunque prevaricando i legittimi interessi di soggetti terzi.

Specificatamente, la Fondazione non instaura alcun tipo di incarico professionale con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o altri esponenti della P.A. che abbiano personalmente partecipato o potrebbero partecipare ad operazioni vantaggiose per la Fondazione.

In particolare, nel corso di una trattativa di affari con la Pubblica Amministrazione la Fondazione si impegna a:

- non esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. o loro congiunti o parenti a titolo strettamente personale;
- non sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Codice di promettere doni, denaro o altri vantaggi a favore di tali soggetti o di altri da questi indicati, al fine di far venir meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Fondazione, se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nello specifico regolamento e documentate in modo adeguato.



È fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori della Fondazione che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed in particolare con la Regione Campania, assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.

### **Art. 28 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

La Fondazione collabora attivamente con l'Autorità Giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

La Fondazione garantisce la massima disponibilità e impegno per assicurare che sia attuata in modo diffuso e capillare la corretta amministrazione della giustizia, soprattutto nell'ambito delle dichiarazioni rese dai Destinatari del presente Codice all'Autorità Giudiziaria e, comunque, in generale, nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

In particolare, con riferimento alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari del presente Codice devono attenersi a principi di comportamento ispirati alla onestà, correttezza e trasparenza qualora siano convocati dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

L'azienda si obbliga a denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria ed alla propria Associazione di categoria di aver subito

- un'estorsione o altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di imprese e/o persone riconducibili ad organizzazioni criminali;
- un tentativo di concussione.



## Art. 29 Rapporti con i consumatori

Obiettivo aziendale preminente è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri clienti, orientandosi alle esigenze della clientela e fornendo ad essa un'ampia ed esauriente informativa preventiva. Tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy, al fine di instaurare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca.

La Fondazione si impegna nella massima osservanza delle leggi in materia di commercializzazione dei prodotti e servizi.

In particolare, nessun dipendente può essere coinvolto nella commercializzazione di prodotti e servizi destinati alla vendita che inducano in inganno il consumatore circa l'origine, la qualità e le caratteristiche del bene.

La Fondazione si astiene da comportamenti atti a mettere in circolazione prodotti e servizi che violino la proprietà industriale o che presentino contraffazione di marchi o merce falsamente contrassegnata.

La Fondazione fonda l'attività aziendale e la conduzione degli affari sulla qualità, intesa non solo come pregio del prodotto e dei servizi ma anche quale attenzione alle particolari esigenze dei clienti.

A tali fini, i Destinatari del presente Codice devono:

- attenersi scrupolosamente alla legge, ai regolamenti, ai principi enunciati dal Codice, ponendo la massima attenzione alle esigenze del cliente;
- evitare, sempre ed ovunque, qualunque situazione di conflitto di interessi con la Fondazione;
- porre in essere contratti con la clientela, chiari, semplici e conformi alle normative vigenti ed alle eventuali indicazioni delle Autorità pubbliche, privi di clausole che possono alterare il principio di parità tra le parti;
- comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza, tutti gli elementi e le informazioni che possano comprovare, da parte di colleghi o di altri destinatari del presente Codice, una gestione dei clienti scorretta, poco trasparente ed in mala fede.



### **Art. 30 Rapporti con i fornitori**

Nella gestione dei rapporti con i propri fornitori, la Fondazione si impegna a far rispettare, sempre e ovunque, i principi di correttezza, di legalità, trasparenza, e vieta ogni tipo di atto illecito o comportamento irresponsabile, da cui la Fondazione possa sia direttamente o indirettamente trarne vantaggio. Tutti i Destinatari del presente Codice, nei loro rapporti con i fornitori, devono osservare, sempre e ovunque, il principio di imparzialità e indipendenza dei rapporti, al fine di non ledere l'immagine della Fondazione.

In ambito internazionale, la Fondazione presta una particolare attenzione alla selezione e gestione dei rapporti con i fornitori, tenendo conto degli esiti delle valutazioni effettuate sui fornitori e delle verifiche eseguite sulle forniture.

A tutti i fornitori di servizi di consulenza, è chiesta la condivisione ed il rispetto del presente Codice ed in caso di inosservanza, agli stessi si applica il relativo sistema sanzionatorio. La Fondazione, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi previsti dal presente Codice ed attenersi alle procedure interne.

È fatto espresso divieto ai soggetti apicali della Fondazione di richiedere o pretendere dai fornitori/consulenti favori, doni e/o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con la Fondazione.

Al termine del rapporto e, comunque, prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, la Fondazione verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore. A tal fine, si conforma alle prescrizioni imposte dalla normativa tributaria.

### **Art. 31 Rapporti con Sindacati e Associazioni**

La Fondazione non promuove e concede finanziamenti di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, sindacati e associazioni, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalla legge.



In ogni caso, l'erogazione del contributo presuppone una deliberazione dell'Organo di amministrazione e la determinazione di una destinazione chiara e documentabile delle risorse.

Tutte le relazioni, che la Fondazione intrattiene con sindacati, associazioni e partiti politici sono basate sul rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, lealtà e collaborazione, del presente Codice e ponendo in essere tutte le azioni necessarie ad evitare ogni tipo di conflitto di interesse.

### **Art. 32 Regali ed altre utilità**

E' fatto divieto di chiedere, offrire, accettare o promettere direttamente o indirettamente, regali, servizi, inviti, ospitalità, viaggi, pranzi, cene, campioni, biglietti gratuiti, vantaggi economici o altro benefit di qualsiasi natura, da, o a, un soggetto privato e/o l'Ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, che eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Fondazione e il citato soggetto privato e/o l'Ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità.

Tale divieto è assoluto, indipendentemente dal valore, in caso di soggetto pubblico e/o l'Ente da esso rappresentato, oppure quando il benefit è costituito da contanti o valori equivalenti (carte regalo o buoni).

Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere immediatamente informato in forma scritta di ogni proposta, fornitura o ricezione di beni o benefit di qualsiasi natura.

L'accettazione e l'invio di materiale promozionale e campioni omaggio sono soggetti ad autorizzazione del Consiglio di amministrazione. La fornitura di prodotti per uso privato direttamente al collaboratore o ai familiari di quest'ultimo non è in alcun modo consentita.

Tutti i membri degli organi e il personale del Fondazione non chiedono e non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, né accettano da un proprio subordinato per sé o per altri direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, a prescindere dal valore di quest'ultimi, quando queste rappresentino un corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da parte di soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alle sue mansioni d'ufficio.



Chiunque riceva regali o altre utilità nelle suddette circostanze è tenuto ad informare tempestivamente l'OdV. Il medesimo obbligo di segnalazione incombe anche su chi sia venuto a conoscenza di tali fattispecie di infrazione riguardanti altri dipendenti. I regali e le altre utilità indebitamente ricevuti vengono immediatamente messi a disposizione della Fondazione che li destina a finalità istituzionali.

### **Art. 33 Rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione**

I rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sono di competenza del Consiglio di amministrazione, che potrà avvalersi della collaborazione autorizzata di specifiche figure professionali interne o esterne alla Fondazione.

Senza la preventiva autorizzazione, tutto il personale della Fondazione deve astenersi - fatti comunque salvi i diritti che l'ordinamento garantisce a ciascuno in tema di libertà d'opinione - dal rilasciare a rappresentanti della stampa, di altri mezzi di comunicazione nonché a qualsiasi terzo dichiarazioni od interviste o comunque dal lasciar trapelare anche semplici notizie riguardanti gli affari della Fondazione ovvero l'organizzazione di lavoro della stessa. Le dichiarazioni eventualmente rese dovranno essere comunque veritieri, chiare, non ambigue e non strumentali.



## V. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA

### Art. 34 Uso dei beni della fondazione

Ogni Destinatario è responsabile dei beni della fondazione che gli sono affidati e deve utilizzarli con diligenza, evitando usi privati o impropri.

È vietato l'utilizzo di tutti i beni aziendali per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

In particolare, le risorse informatiche, di rete e la posta elettronica:

- devono essere usate secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
- vanno utilizzate nel rispetto delle politiche di sicurezza informatica adottate dalla Fondazione;
- non vanno impiegate per inviare messaggi offensivi o minatori o per esprimere commenti che possano offendere le persone o danneggiare l'immagine della Fondazione;
- in nessun caso sono utilizzabili per commettere o indurre a commettere reati.

Chi opera presso la Fondazione utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei principi che seguono:

- a. le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo della Fondazione, poiché assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessarie all'efficiente gestione ed al controllo delle attività istituzionali;
- b. i sistemi informatici e telematici, posta elettronica inclusa, vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali;
- c. anche per garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, la Fondazione utilizza gli strumenti informatici e telematici in modo corretto e conforme alla legge, evitando ogni abuso o comunque ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni



a fini diversi dall'attività istituzionale.

### **Art. 35 Gestione e amministrazione contabile**

La Fondazione adotta un sistema di contabilità conforme alle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione e ai criteri indicati dalla legge e dai principi contabili italiani ed internazionali.

Tutti i dipendenti e i collaboratori esterni della Fondazione devono garantire sempre e comunque:

- la verità, completezza e tempestività delle informazioni contabili;
- che ogni operazione o transazione sia autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- l'accurata registrazione contabile e tracciabilità di ciascuna operazione.

La Fondazione previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati fondi in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

È fatto espresso divieto, in particolare, agli organi di amministrazione e controllo di rappresentare – nei bilanci, nei libri contabili e amministrativi e nelle comunicazioni dirette ai fondatori e/o ai terzi – fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero cagionare un danno patrimoniale ai fondatori e ai creditori.

### **Art. 36 Controllo interno e rapporto con gli organi di controllo e vigilanza**

La Fondazione s'impegna a diffondere e promuovere procedure di controllo interno ed a responsabilizzare il Personale al rispetto delle stesse, in relazione alle funzioni svolte ed ai compiti assegnati. Ogni destinatario deve conservare la documentazione di ogni atto aziendale eseguito per consentire in ogni momento una facile ed immediata verifica sulle motivazioni e le caratteristiche dello stesso.

Nei rapporti con gli organi di controllo, la Fondazione si astiene da qualsiasi condotta che possa recare ostacolo all'attività di vigilanza, impegnandosi ad eseguire le azioni correttive



suggerite, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni svolte, nonché a fornire informazioni e documentazioni chiare, complete e veritiere.

### **Art. 37 Bilancio ed altre comunicazioni**

Il bilancio d'esercizio e le relazioni allegate sono documenti redatti secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, secondo le previsioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, gli organi di amministrazione e controllo, i fondatori e tutti i destinatari comunque coinvolti in tale attività devono:

- rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo sia interne che esterne;
- presentare atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

### **Art. 38 Antiriciclaggio**

I Destinatari del presente Codice non devono essere implicati o coinvolti, neanche a titolo di concorso, in operazioni che possano sostanziare la ricettazione di beni provenienti da reato ovvero il riciclaggio di proventi da attività criminose o, in genere, illecite.

Nello svolgimento della loro attività, la Fondazione può erogare contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e organismi non-profit, finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile e fiscale.

### **Art. 39 Illeciti in materia economica, finanziaria e patrimoniale**

In conformità all'assoluto rispetto delle norme di legge vigenti in materia, la Fondazione raccomanda la piena osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Fondazione.



Tutti i Destinatari del presente Codice devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

#### **Art. 40 Divieto di trasferimento fraudolento di valori**

È fatto divieto di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare l'occultamento denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o al fine di farle acquistare, ricevere od occultare, ovvero al fine di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto , ovvero al fine di compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ovvero al fine impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

#### **Art. 41 Divieto di impedire controlli**

È fatto espresso divieto, attraverso qualsiasi condotta, di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai fondatori, agli altri organi di amministrazione o alle società di revisione.

#### **Art. 42 Divieto di aggiotaggio**

È vietato diffondere notizie false o porre in essere qualsiasi altro artificio idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati e non o per i quali è stata o meno presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incidere in maniera significativa sull'affidamento nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'utilizzo, al fine di trarne un vantaggio, di informazioni riservate relative alla Fondazione o ad altri soggetti, di cui i destinatari del presente Codice siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, può pertanto costituire violazione di legge.



È vietato l'utilizzo di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari della Fondazione da parte dei destinatari del presente Codice nonché la diffusione di informazioni relative a titoli e strumenti finanziari quotati in borsa.

Le informazioni interne devono essere divulgare solo al personale e ai collaboratori della Fondazione che abbiano effettivamente necessità di conoscerle, e non devono essere comunicate a terzi.

#### **Art. 43 Divieto di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

È fatto altresì divieto di esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge e al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che dovrebbero essere comunicati.

Tale principio va osservato anche in relazione a informazioni relative a beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

Non si può, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità pubbliche di vigilanza, consapevolmente ostacolare le funzioni delle medesime.

#### **Art. 44 Divieto di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori**

È fatto divieto di effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del patrimonio, fusioni o scissioni, cagionando danno ai creditori stessi.

#### **Art. 45 Divieto di illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.



#### **Art. 46 Divieto di formazione fittizia del patrimonio**

È fatto divieto di formare o aumentare fittiziamente il patrimonio della Fondazione mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Fondazione nel caso di trasformazione.

#### **Art. 47 Gestione dei finanziamenti pubblici**

Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altro ente pubblico o dalla Unione europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute e, comunque, porre in essere alcun artificio o raggiro al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.

#### **Art. 48 Principi di correttezza amministrativa, commerciale e finanziaria**

Qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne.

I rapporti con fornitori e clienti sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione.

Il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

È vietato effettuare prestazioni in favore dei collaboratori, consulenti e di eventuali altri enti controllati e collegati che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.



Nessun pagamento di valore pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa vigente può essere effettuato in contanti.

E' vietato fatturare prestazioni non effettivamente erogate, sovra-fatturare utilizzando tariffe maggiori rispetto a quelle previste per la prestazione effettivamente erogata; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.



## VI. PRINCIPI ETICI PER I FORNITORI

### Art. 49 Rispetto della legalità

L'approccio responsabile è centrale nella strategia della Fondazione e si basa su due linee principali: il rispetto dei diritti umani in tutta la sua catena di approvvigionamento e la condotta etica nelle sue attività.

L'approccio della Fondazione si basa sul rispetto e la promozione dei principi internazionali universalmente riconosciuti, in particolare: la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sui diritti fondamentali del lavoro, nonché le convenzioni che riguardano l' ILO così come le otto convenzioni fondamentali e le linee guida dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo).

La Fondazione si impegna a rispettare e promuovere il rispetto di tali principi internazionali nel suo campo di attività, agendo quindi con la dovuta diligenza nello svolgimento delle sue attività, tenendo in considerazione il paese e i contesti locali in cui opera, valutando e controllando gli impatti generati con le sue attività ed evitando, in particolare, ogni complicità in violazione di diritti umani nell'ambito delle sue relazioni con i partner commerciali o con gli enti governativi o non governativi.

La Fondazione ha come priorità il rispetto dell'etica e della legalità. Definisce quindi i principi per i propri dipendenti e fornitori, al fine di instaurare pratiche commerciali responsabili. Nei confronti dei suoi fornitori, la Fondazione ribadisce in questo documento gli impegni che si aspetta da questi in termini di etica commerciale.

La Fondazione desidera stabilire rapporti di fiducia e lealtà con i propri fornitori in tutti i paesi in cui opera e in tutte le categorie di prodotti e servizi coinvolte.

Queste relazioni garantiscono il successo comune, che non può che essere fondato su pratiche commerciali esemplari, rispettose dell'etica e della legalità.

La Fondazione si aspetta in tal modo dai suoi fornitori un impegno a rispettare i seguenti principi in tutte le fasi del rapporto commerciale.



Ogni fornitore deve garantire che rispetterà la legislazione in vigore nel paese dove si trova la sua sede e quella dei paesi in cui sono situati i suoi siti di produzione, in particolare quella in cui i prodotti sono destinati a essere commercializzati dalla Fondazione.

La Fondazione si aspetta che i propri fornitori adottino tutte le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per i propri dipendenti, nel rispetto delle disposizioni locali e internazionali e attraverso l'implementazione delle migliori pratiche professionali.

La Fondazione si aspetta che ogni fornitore si impegni a rispettare tutte le leggi nazionali e dei trattati internazionali in vigore in materia di proprietà intellettuale, sia nel caso di marchi che nel caso di brevetti, e in particolare si impegna ad astenersi da qualsiasi atto di contraffazione.

#### **Art. 50 Tutela del diritto della concorrenza**

Per la Fondazione il diritto della concorrenza garantisce una concorrenza sana e leale tra le imprese, che è un fattore importante nella crescita e nell' innovazione.

La Fondazione si aspetta che i fornitori comunichino un prezzo consigliato di vendita ma non partecipino ad accordi di fissazione dei prezzi, a accordi di spartizione di quote di produzione o di vendita, e più in generale a qualsiasi pratica che ostacoli il libero esercizio della concorrenza, in particolare quelle che intendono spingere un concorrente fuori dal mercato o limitare l'accesso al mercato per i nuovi concorrenti con mezzi illegali.

#### **Art. 51 Conflitti di interesse**

Un conflitto di interessi è una situazione commerciale in cui il potere di prendere decisioni indipendenti e oneste o di valutazione da parte di un dipendente della Fondazione può essere influenzato o alterato da considerazioni personali.

Queste situazioni possono derivare da:

- legami di amicizia o di famiglia diretti o indiretti tra i rappresentanti del fornitore e dei dipendenti della Fondazione che si occupano di acquisti, o che potrebbero influenzare gli acquisti;



- il coinvolgimento di ex dipendenti della Fondazione che diventino rappresentanti del fornitore;
- l'intervento dei dipendenti della Fondazione o persone vicine a loro che sono dipendenti o soci della società del fornitore o una delle sue controllate.

Qualsiasi legame personale o familiare tra il fornitore e le persone coinvolte nel processo di acquisto, laddove suscettibile di influenzare la vendita di prodotti o servizi alla Fondazione in senso non favorevole ai clienti o alla Fondazione o in senso generale contrario ai principi del MOGC e del presente Codice, deve pertanto essere evitato.

Se un fornitore si trova a rischio di un conflitto di interessi potenziale od evidente, deve informare il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

### **Art. 52 Rifiuto di qualsiasi atto di corruzione**

Ogni regalia diretta o indiretta per i dipendenti della Fondazione coinvolti nella relazione di acquisto a qualsiasi livello o con il potere di influenzare la decisione di acquisto è severamente vietata a prescindere dallo scopo e dalla forma.

A tutti i fornitori è vietato: fare offerte a o accettare richieste da qualsiasi dipendente della Fondazione in materia di benefici economici o vantaggi in forma di sconti, regali, viaggi, inviti, prestiti, premi o qualsiasi altro vantaggio in occasione della vendita di prodotti e servizi per la Fondazione.

Inviti ai dipendenti della Fondazione per viaggi organizzati dal fornitore possono essere previsti se questi eventi sono di natura strettamente professionale e sono direttamente connessi alle funzioni della persona interessata.

### **Art. 53 Garantire la riservatezza.**

Tutte le informazioni divulgate della Fondazione devono essere considerate come confidenziali in relazione ad altri clienti attuali o potenziali del fornitore, nonché ai loro fornitori, prestatari o subappaltatori.



Tutte le informazioni relative al rapporto commerciale tra il fornitore e la Fondazione possono essere utilizzate solo in stretta relazione a tale rapporto, e non possono in nessun caso essere comunicate a terzi senza il previo consenso scritto della Fondazione.

Ogni fornitore deve garantire la corretta attuazione e il rispetto rigoroso degli accordi di riservatezza dei dipendenti o di qualsiasi altra parte interessata coinvolta.

Ciascun fornitore si impegna ad informare e a sensibilizzare i propri dipendenti in relazione al rispetto di questi principi.

La maggior parte dei principi enunciati sono disciplinati da disposizioni nazionali e internazionali legislative e regolamentari che prevedono sanzioni pecuniarie e giudiziarie che possono essere potenzialmente molto rilevanti per le imprese e i manager che le violano.

Qualsiasi fornitore che non rispetti questi principi rischia di essere ritenuto responsabile e danneggiare l'immagine della sua Fondazione.

Indipendentemente dalla qualità e competitività dei loro prodotti, i fornitori potrebbero anche pregiudicare le loro possibilità di essere selezionati e le loro relazioni commerciali con la Fondazione potrebbero essere interrotte.

Al fine di garantire un legame di fiducia tra tutte le parti coinvolte, la Fondazione si aspetta che anche i propri fornitori adottino misure di informazione e sensibilizzazione, ed implementino principi di riferimento sull'etica e l'integrità nell'ambito delle loro relazioni con i propri fornitori, prestatari e subappaltatori.



## VII. DIRITTO D'AUTORE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE

### Art. 54 – Tutela del diritto d'autore nelle opere teatrali e musicali

La Fondazione riconosce il valore fondamentale della creatività artistica e si impegna al rigoroso rispetto della normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche), con particolare riferimento alle opere teatrali, drammatico-musicali, coreografiche, musicali e audiovisive utilizzate nella propria programmazione artistica.

Nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza, la Fondazione garantisce che ogni rappresentazione, esecuzione o riproduzione di opere protette da diritto d'autore avvenga esclusivamente previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti legali, in conformità ai termini e alle procedure previste dalla legge.

La Fondazione si impegna nella corretta gestione dei rapporti con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e con gli altri organismi di gestione collettiva dei diritti, assicurando la richiesta tempestiva dei Permessi di Rappresentazione, la comunicazione accurata dei programmi musicali e teatrali, il versamento puntuale dei compensi dovuti e la conservazione della relativa documentazione.

La Fondazione garantisce il rispetto dell'integrità delle opere rappresentate, assicurando fedeltà al testo, alle musiche e alle indicazioni registiche originali, salvo espressa autorizzazione degli aventi diritto.

In tutti i materiali promozionali e nelle comunicazioni al pubblico è assicurata la corretta citazione degli autori e dei creatori, nel rispetto del diritto morale alla paternità dell'opera. È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Codice di utilizzare opere protette senza autorizzazione o di eludere il pagamento dei compensi dovuti.

Ogni violazione del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità civile e penale previsti dalla legge.



## **Art. 55 – Tutela degli artisti interpreti ed esecutori**

La Fondazione riconosce il valore artistico e professionale degli artisti interpreti ed esecutori e garantisce il pieno rispetto dei loro diritti patrimoniali e morali, in conformità alla normativa vigente e alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Tutti i rapporti con artisti interpreti ed esecutori sono regolati mediante contratti scritti, chiari e trasparenti, che definiscono la natura della prestazione, i compensi, le modalità di utilizzo e i diritti riconosciuti.

La Fondazione rispetta il diritto all’immagine, alla paternità artistica e all’integrità delle prestazioni, astenendosi da ogni utilizzo non autorizzato o lesivo della dignità professionale degli artisti.

Qualsiasi registrazione o diffusione delle prestazioni artistiche avviene esclusivamente previo consenso espresso degli artisti interessati.

Ogni violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice, fatti salvi i profili di responsabilità civile, penale e amministrativa.

## **Art. 56 – Produzioni originali e commissioni artistiche**

La Fondazione promuove la creazione artistica contemporanea attraverso la produzione e la commissione di opere originali, nel rispetto dei diritti degli autori e nella piena trasparenza dei rapporti contrattuali.

Ogni commissione artistica è formalizzata mediante contratto scritto che definisce la natura dell’opera, i tempi di consegna, i compensi, i diritti patrimoniali ceduti e quelli riservati all’autore.

La Fondazione riconosce e tutela in ogni caso il diritto morale dell’autore alla paternità e all’integrità dell’opera, indipendentemente dalla cessione dei diritti patrimoniali.

Le controversie sono affrontate in spirito di leale collaborazione, privilegiando soluzioni negoziali rispetto al contenzioso giudiziale.



### **Art. 57 – Patrimonio artistico e archivi culturali**

La Fondazione riconosce il valore del proprio patrimonio culturale immateriale e si impegna alla sua conservazione, tutela, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future.

Gli archivi audiovisivi, fotografici e documentali sono gestiti secondo standard archivistici riconosciuti, nel rispetto del diritto d'autore e della normativa sulla protezione dei dati personali.

È fatto espresso divieto di disperdere, distruggere, alterare o utilizzare impropriamente materiali di valore storico, artistico o culturale appartenenti alla Fondazione.

### **Art. 58 – Accessibilità culturale e diritti del pubblico**

La Fondazione riconosce il diritto di tutti i cittadini all'accesso alla cultura come diritto fondamentale della persona.

Sono adottate politiche di bigliettazione trasparenti e proporzionate e misure idonee a garantire l'accessibilità delle strutture e degli spettacoli alle persone con disabilità.

La Fondazione assicura al pubblico un'esperienza culturale di qualità, nel rispetto della dignità, della sicurezza e del diritto all'informazione.

### **Art. 59 – Utilizzo di tecnologie digitali e streaming**

La Fondazione utilizza le tecnologie digitali per la diffusione della cultura e la valorizzazione del patrimonio artistico, nel pieno rispetto del diritto d'autore e dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.

Ogni trasmissione in streaming o diffusione digitale di contenuti protetti avviene esclusivamente previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La Fondazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate per contrastare la pirateria digitale e l'utilizzo non autorizzato dei contenuti.

### **Art. 60 – Collaborazioni artistiche e co-produzioni**

La Fondazione promuove collaborazioni artistiche e co-produzioni con istituzioni culturali, enti pubblici e soggetti privati, al fine di accrescere la qualità dell'offerta culturale.



Ogni collaborazione è regolata da accordi scritti che definiscono ruoli, responsabilità, diritti e obblighi delle parti.

La Fondazione privilegia meccanismi di mediazione e risoluzione amichevole delle controversie.

#### **Art. 61 – Tutela del patrimonio culturale immateriale napoletano**

La Fondazione riconosce la propria responsabilità nella tutela, valorizzazione, trasmissione e innovazione del patrimonio culturale immateriale napoletano.

La programmazione artistica garantisce un equilibrio tra tradizione e contemporaneità, nel rispetto dell'identità culturale e della dignità artistica del patrimonio tramandato.

La Fondazione considera la tutela del patrimonio culturale immateriale napoletano parte integrante e qualificante della propria missione istituzionale.



## VIII. IL SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA

### **Art. 62 Raccordo con le norme di cui al d.lgs. 231/2001 e altre disposizioni applicabili**

Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto, del Codice civile, del Codice penale e del d.lgs. n. 231/2001, con riferimento alle fattispecie delittuose applicabili all'attività della Fondazione, nonché del CCNL, così come di ogni altra legge speciale e regolamentare al tempo vigente.

Nell'aspetto comportamentale, il presente Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) con finalità di prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Il Codice recepisce automaticamente ed obbliga i destinatari all'osservanza di ogni norma, presente e futura, definitoria di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente o, comunque, finalizzata, alla prevenzione della criminalità.

### **Art. 63 Organismo di Vigilanza (OdV)**

Ai fini dell'applicazione dei principi enunciati nel presente Codice, l'OdV dovrà:

- monitorare l'applicazione dello stesso da parte dei destinatari accogliendo eventuali segnalazioni;
- relazionare periodicamente agli Organi di amministrazione segnalando eventuali sue violazioni;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice;
- provvedere, ove necessario, a proposte di revisione del Codice.

La Fondazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail agli Uffici della Regione Campania competenti per materia, a tutti i componenti degli organi della Fondazione, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche



professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrice di servizi.

La Fondazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.